ADDENDA NORMATIVA
di AGGIORNAMENTO

CODICE CIVILE
CODICE PENALE
CODICE AMMINISTRATIVO

Edizione
Giugno 2025

Neldiritto Editore

©Neldiritto Editore

PARTE SECONDA
CODICE PENALE

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
Approvazione del testo definitivo del codice penale.

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO II
DELLE PENE

CAPO III
DELLE PENE ACCESSORIE IN PARTICOLARE

34. Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa.

La legge determina i casi [c.p. 32, 541, 562, 564, 569] nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La condanna per delitti [c.p. 671] commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta [c.p. 139, 140][1].

La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

[1] *La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-22 aprile 2025, n. 55 (Gazz. Uff. 23 aprile 2025, n. 17 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla.*

(Omissis)

TITOLO III
DEL REATO

CAPO II
DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO

63. Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena.

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrono più circostanze aggravanti [c.p. 61, 88], ovvero più circostanze attenuanti [c.p. 62, 62-bis, 66, 67, 68, 69], l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo[1].

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla [c.p. 64].

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla [c.p. 65].

[1] *La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile-27 maggio 2025, n. 74 (Gazz. Uff. 28 maggio 2025, n. 22 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».*

(Omissis)

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO IX *BIS*
DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI [1]

[1] *Il titolo IX-bis, comprendente gli articoli da 544-bis a 544-sexies, è stato aggiunto dall'art. 1, l. 20 luglio 2004, n. 189. Rubrica sostituita dall'art. 1, co. 1,* ***L. 6 giugno 2025, n. 82 Il testo previgente*** *così disponeva: "Dei delitti contro il sentimento per gli animali".*

544 *bis*. Uccisione di animali. [1]

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000[2] [disp. att. c.p. 19-ter].

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000[3].

[1] *Articolo aggiunto dall'art. 1, l. 20 luglio 2004, n. 189, successivamente, così modificato dalla lettera a) del co. 1 dell'art. 3, l. 4 novembre 2010, n. 201, a decorrere dal 4 dicembre 2010 ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 della stessa legge n. 201 del 2010, che ha sostituito alle parole «da tre mesi a diciotto mesi» le parole «da quattro mesi a due anni».*

©Neldiritto Editore

[2] *Comma modificato dall'art. 5, co. 1, lett. a),* ***L. 6 giugno 2025, n. 82****, che ha sostituito le parole: «da quattro mesi a due anni» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».*
[3] *Comma aggiunto dall'art. 5, co. 1, lett. b),* ***L. 6 giugno 2025, n. 82****.*

Istituti processuali: competenza: *Trib. monocratico (33 ter c.p.p.);* arresto*: non consentito;* fermo*: non consentito;* custodia cautelare in carcere*: non consentita;* altre misure cautelari personali*: non consentite;* procedibilità*: d'ufficio (50 c.p.p.)*

544 *ter*. Maltrattamento di animali. [1]

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro[2].

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo[3] comma deriva la morte dell'animale.

[1] *Articolo inserito dall'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189.*
[2] *Co. così modificato dalla lettera b) del co. 1 dell'art. 3, l. 4 novembre 2010, n. 201, a decorrere dal 4 dicembre 2010 ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 della stessa legge n. 201 del 2010, che ha sostituito alle parole «da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15. 000 euro» le parole «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro». Comma da ultimo modificato dall'art. 5, co. 2, lett. a), L. 6 giugno 2025, n. 82, che ha sostituito le parole: «da tre a diciotto mesi o » con le seguenti: «da sei mesi a due anni e».*
[3] *Le parole «e al secondo» sono state aggiunte dall'art. 5, co. 2, lett. b), L. 6 giugno 2025, n. 82.*

Istituti processuali: competenza: *Trib. monocratico (33 ter c.p.p.);* arresto*: non consentito;* fermo*: non consentito;* custodia cautelare in carcere*: non consentita;* altre misure cautelari personali*: non consentite;* procedibilità*: d'ufficio (50 c.p.p.)*

544 *quater*. Spettacoli o manifestazioni vietati. [1]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro[2].

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

[1] *Articolo inserito dall'art. 1, l. 20 luglio 2004, n. 189.*
[2] *Comma modificato dall'art. 2, co. 1,* ***L. 6 giugno 2025, n. 82****, che ha sostituito le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» con le seguenti: «la multa da 15.000 a 30.000 euro».*

Istituti processuali: competenza: *Trib. monocratico (33 ter c.p.p.);* arresto*: non consentito;* fermo*: non consentito;* custodia cautelare in carcere*: non consentita;* altre misure cautelari personali*: non consentite;* procedibilità*: d'ufficio (50 c.p.p.)*

544 *quinquies*. Divieto di combattimenti tra animali. [1]

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro[2].

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma[3].

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

[1] *Articolo inserito dall'articolo 1, l. 20 luglio 2004, n. 189.*
[2] *Comma modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a),* ***L. 6 giugno 2025, n. 82****, che ha sostituito le parole: «da uno a tre anni» con le seguenti: «da due a quattro anni».*
[3] *Comma modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b),* ***L. 6 giugno 2025, n. 82****, che ha aggiunto le seguenti parole: «, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma».*

Istituti processuali: competenza: *Trib. monocratico (33 ter c.p.p.);* arresto*: non consentito (primo, terzo e quarto comma); facoltativo (381 c.p.p.) (secondo comma);* fermo*: non consentito;* custodia cautelare in carcere*: non consentita (primo, terzo e quarto comma); consentita (secondo comma);* altre misure cautelari personali*: non consentite (primo, terzo e quarto comma); consentite (280, 287 c.p.p.) (secondo comma);* procedibilità*: d'ufficio (50 c.p.p.)*

544 *sexies*. Confisca e pene accessorie. [1]

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato [19-quater disp. att. c.p.]. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si pro cede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli ani mali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva[2].

[1] *Articolo inserito dall'articolo 1, l. 20 luglio 2004, n. 189, che entra in vigore il 1° agosto 2004.*
[2] *Comma aggiunto dall'art. 7, co. 1,* ***L. 6 giugno 2025, n. 82****.*

544 *septies*. Circostanze aggravanti. [1]

Le pene previste dagli articoli 544 bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate:

a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;

b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.

Diritto d'autore